



Civile Ord. Sez. 6 Num. 19340 Anno 2016
Presidente: RAGONESI VITTORIO
Relatore: BISOGNI GIACINTO
Data pubblicazione: 29/09/2016

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Fallimento My Wave Electronics s.p.a., in persona del
curatore, avv. Francesco Manduca, elettivamente
domiciliato in Roma, via P. Leonardi Cattolica 3,
presso lo studio dell'avv. Alessandro Ciufolini,
rappresentato e difeso dall'avvocato Olga Durante
(olga.durante@avvocativibo.legalmail.it), giusta procura
a margine del ricorso;

- ricorrente -

nei confronti di

Massimo Zanzi, elettivamente domiciliato in Roma, via
Pisanelli 40, presso lo studio dell'avv. Bruno
Biscotto, con facoltà di ricevere le comunicazioni e
notifiche a mezzo fax al n. 040/775503 e a mezzo p.e.c.
emanuele.urso@pectriesteavvocati.it, rappresentato

1559
2016

Bisogni





dagli avv.ti Emanuele Urso e Maria Teresa Bonofiglio in
giusta delega in calce all'atto di citazione
notificato;

- controricorrente -

Giancarlo Catanzano, Stefano Mari e Stefano Miccio;

- intimati -

avverso la ordinanza in data 18 settembre 2015 del
Tribunale di Vibo Valentia, emessa nella causa n. R.G.
92/2014;

Rilevato che

la Curatela del Fallimento Mywave s.p.a. ha
proposto davanti al Tribunale di Vibo Valentia azione
di responsabilità ex art. 146 comma 2 L.F. contro gli
amministratori della società per aver, con una serie di
condotte, aggravato considerevolmente l'esposizione
debitoria e causato il fallimento;

I convenuti amministratori costituendosi hanno
eccepito l'incompetenza del Tribunale adito in favore
del Tribunale delle imprese;

Il Tribunale di Vibo Valentia con ordinanza del 18
settembre 2015 ha declinato la propria competenza
rilevando che l'azione proposta non rientra nel novero
di quelle attratte alla competenza funzionale del
Tribunale fallimentare trattandosi della stessa
identica azione di quella che avrebbe potuto essere
promossa o dalla società o dai creditori sociali
restando soggette alla competenza del Tribunale delle

Bmp



imprese, ex art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 168/2003;

Propone ricorso per regolamento di competenza il Fallimento affidandosi a tre motivi di impugnazione illustrati da memoria difensiva;

Si costituisce il solo Massimo Zanzi che replica al ricorso con memoria ex art. 47 comma 5 c.p.c.;

Non svolgono difese gli altri ex amministratori della società Giancarlo Catanzano, Stefano Mari e Stefano Miccio;

Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, in persona del Sostituto Procuratore Generale, cons. Luisa De Renzis, ha concluso con requisitoria in data 4-11 aprile 2016 per la conferma della competenza del Tribunale di Catanzaro, sezione specializzata in materia di imprese;

La curatela fallimentare ha depositato memoria difensiva;

Ritenuto che

Il ricorso deve essere respinto per le seguenti ragioni;

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito il rapporto di continuità e identità fra l'azione di responsabilità ex art. 146 L.F. e quelle esperibili ex artt. 2393 e 2394 c.c. In particolare Cass. civ. sezione I, n. 10378 del 21 giugno 2012 (cfr. anche Cass. civ. sez. I, n. 15955 del 20 settembre 2012) ha affermato che le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società di capitali, previste dagli artt. 2393 e 2394 cod. civ., pur essendo

Braggi



tra loro distinte, in caso di fallimento dell'ente confluiscono nell'unica azione di responsabilità, esercitabile da parte del curatore ai sensi dell'art. 146 legge fall., la quale, assumendo contenuto inscindibile e connotazione autonoma rispetto alle prime - attesa la "ratio" ad essa sottostante, identificabile nella destinazione, impressa all'azione, di strumento di reintegrazione del patrimonio sociale, unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali - implica una modifica della legittimazione attiva di quelle azioni, ma non ne immuta i presupposti.

Il d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ha attribuito l'azione sociale di responsabilità alla competenza funzionale delle sezioni specializzate previste dall'art. 1 del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, tale competenza si estende, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, del d.lgs. n. 168 cit., anche alle cause connesse, precedentemente introdotte (cfr. Cass. civ. sez. VI-1 ord. n. 23117 del 30 ottobre 2014) e ricorre per tutte le azioni di responsabilità da chiunque promosse.

Tutti questi elementi (identità contenutistica delle azioni di responsabilità e dell'azione ex art. 146 L.F., riconoscimento di *vis attractiva* a favore della competenza per materia del tribunale delle imprese relativamente alle controversie introdotte precedentemente alla novella legislativa del 2012,

Bisogni



indifferenza del soggetto proponente l'azione di responsabilità ai fini del radicamento della competenza per materia) unitamente alla natura della *vis atractiva fallimentare*, che presuppone un rapporto non occasionale della domanda proposta rispetto alla procedura fallimentare e la sua rilevanza ai fini dell'accertamento del passivo, inducono a ritenere infondata la tesi sostenuta dalla curatela ricorrente secondo cui la proposizione, da parte del curatore, dell'azione prevista dall'art. 146 L.F. comporterebbe la competenza del tribunale fallimentare nonostante la pacifica competenza della sezione specializzata del tribunale delle imprese in tema di azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori da chiunque proposte (cfr. fra le molte sentenze di legittimità in tema di *vis atractiva fallimentare* Cass. lav. n. 16256 del 19 agosto 2004 secondo cui "le azioni che dipendono dai rapporti che si trovano già nel patrimonio della impresa sottoposta a procedura concorsuale al momento dell'apertura della procedura stessa, e che si pongono con questa in relazione di mera occasionalità, non riguardano la formazione dello stato passivo dell'impresa e non sono quindi attratte nella particolare sfera di competenza del tribunale fallimentare ex art. 24 legge fallimentare, restando soggette alle regole processuali applicabili ove fossero state promosse dalla società "in bonis", con la sostituzione degli organi della procedura a quelli della società che ne avevano la rappresentanza

Boschi



processuale”).

Va pertanto respinto il ricorso e dichiarata la competenza del Tribunale di Catanzaro, sezione specializzata in materia di imprese, cui la causa va rinviata anche in relazione alla decisione sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Catanzaro, sezione specializzata in materia di imprese cui rinvia la causa anche per la decisione sulle spese del presente giudizio.

Bosp

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 giugno 2016.